

C O M U N E D I Z E R M E G H E D O

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

C A P O I

PREMESSA:

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche, ecc., nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e 28.12.1993, n. 566.

Art.1

**Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione**

1. E' fatto divieto di occupare spazi eed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal regolamento.

Art.2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere:
 - le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente ;
 - l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare ;

- la data di inizio dell'occupazione;
- le esatte misure e la durata dell'occupazione ;
- la sua destinazione d'uso ;
- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici con le relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art.3

Denuncia per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti ed in particolare per i passi carrai, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'ufficio tributi del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art.4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle

aree e spazi individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 ore ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art.5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Il sindaco si esprime sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 e 6 dell'art.2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato

prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste nel presente regolamento comunale.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Codice della Strada.

Art.7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art.8

Decadenza dalla concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato ;

- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli ;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione ;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di

occupazione temporanea ;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art.10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai res-

ponsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché le eventuali spese di custodia.

Art.12

Costruzione di gallerie sotterranee

1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.L. n.507/93, può imporre un contributo "una tantum" pari al 50 per cento massimo delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

C A P O I I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

PREMESSA al capo II

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.L. 15 Novembre 1993 N. 507 e del D.L. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art.13

Classificazione del Comune

1. Il comune di Zermeghedo, agli effetti dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione consiliare con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.L. 507/93.

Art.14

Suddivisione del territorio comunale in categorie

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

Art.15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.L. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

*** Prima categoria 100 per cento ;
*** Seconda categoria 90 per cento ;

4. Contestualmente al presente regolamento vengono deliberate le tariffe che andranno in vigore per l'anno 1974.

Art.16 Soggetti Passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art.17 Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione della Tassa, le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.18 Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadro.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge contestualmente al presente regolamento.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione

tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche stabilite contestualmente al presente regolamento.

Art.19

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina in modo autonomo per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato superiore.

3. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della Tassa.

4. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Nel caso in cui l'area pubblica non sia già occupata si considera tutta la superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

5. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

6. Sono soggette a tassazione anche le occupazioni di suolo pubblico anche abusive effettuate in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, anche con il deposito temporaneo o permanente di materiale, anche se indispensabile per la produzione, salve le eccezioni previste nel presente regolamento.

7. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.20

Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

2. E' considerata passo carrabile anche la modifica apportata in qualunque modo al manto stradale in modo tale da facilitare

l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La superficie dei passi carrai si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

4. Nel caso di mancanza di marciapiede o del manufatto, la profondità viene determinata dalla "striscia di delimitazione" per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri cinquanta.

5. La tassa è comunque dovuta, a prescindere:

- dall'utilizzo effettivo del passo carraio;
- dalla mancanza di concessione e/o autorizzazione, essendo la tassa riferita alla esistenza, e quindi alla presenza fisica del passo carraio;
- dal fatto che alla costruzione del passo carraio abbia provveduto direttamente il Comune senza l'assenso del proprietario del fabbricato, terreno o area cui esso dà accesso sulla pubblica strada.

6. Il passo carraio è un bene indivisibile. Qualora esso serva di accesso a più fabbricati, terreni o aree, la cui proprietà sia multipla, la tassa si applica in un'unica soluzione, in proporzione al valore della proprietà di ognuno, e graverà su tutti i proprietari.

7. Qualora non esiste un proprietario al quale, di norma, vengono notificati gli avvisi comuni, l'avviso di accertamento e, in generale, tutta la corrispondenza relativa al passo carraio (compreso l'avviso di pagamento) verranno notificati ad uno qualsiasi dei proprietari, scelto con un criterio di assoluta casualità, il quale potrà rivalersi nei confronti degli altri soggetti passivi della tassa.

8. Il soggetto del comma precedente è comunque tenuto al pagamento in solido della tassa relativa al passo carrabile.

9. Si applicano le sole riduzioni previste dall'art.27 del presente regolamento.

10. Qualora vi siano più passi carrai che si affacciano su un unico spiazzo o area non ben delimitata, indifferentemente pubblica o privata con pubblico passaggio, adiacente più abitazioni, essi vengono considerati autonomamente e quindi computati ed intestati singolarmente ai fini della tassa relativa in base ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art.21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va

commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art.22

Distributori di carburante

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' annessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq..

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanente in base ai criteri e alle tariffe normali.

Art.23

Apparecchi di distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art.24

Occupazione temporanea. Criteri e misure di riferimento

1. Sono occupazioni temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento ;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore : tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica:

- fino a 14 giorni : tariffa intera ;
- da 14 a 30 giorni: il 20 per cento di riduzione ;
- oltre 30 giorni : il 25 per cento di riduzione .

4. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art.25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art.26

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni di giochi e di divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'Amministrazione Comunale può, contestualmente all'approvazione delle tariffe, aumentare del 30 per cento la tariffa base.

3. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

(1) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa viene ridotta:

a. per i primi 200 mq eccedenti, del 10 per cento ;

b. per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq , del 15 per cento ;

c. per le superfici eccedenti i 1.500 mq, del 20 per cento ;

(2) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 50 per cento ;

(3) La tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30 per cento ;

(4) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento.

(5) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri generali determinati dall'articolo 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9 . Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

(6) Per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo art.31 comma 3 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

(7) La tariffa è ridotta al 50 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

(8) Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art.28

Passi Carrabili - Affrancazione della tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione taxa temporanea

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

2. Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza

3. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80 per cento. Inoltre, per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del :

- * 50 % fino a 100 mq.
- * 25 % da 100 a 1000 mq.
- * 10 % oltre 1000 mq.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 % se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione della taxa

1. Sono esenti dal pagamento della taxa:

a) le occupazioni effettuate dallo stato, Regioni, Province, comuni e loro consorzi, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di

trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti comunali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;

f) le occupazioni di aree cimiteriali ;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti da tassazione le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti ;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana ;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili ;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore .

Art.31

Esclusione della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi , verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al Demanio statale.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art.32 Sanzioni

1. SOPRATASSE

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 % dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 % dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50 % ed al 10 %.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 % per ogni semestre compiuto.

2. PENE PECUNIARIE

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art.33 Versamento della Tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o

autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale (oppure, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune), con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non supera le cinquecento lire o per eccesso se è uguale o superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art.34 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.35 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del DPR n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice civile.

Art.36 Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del D.L. 507/93 :

a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.2 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli

risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione ;

b) Per le occupazioni di cui all'art.25 del presente regolamento la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 %, con una tassa minima di L. 50.000 ;

c) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 % ;

d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.L. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175 e successive modifiche. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del DPR n. 43 del 28.1.1988 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per annualità fino al 1994.

Art.37

Disposizioni generali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L. 507/93 e successive modificazioni, nonché le vigenti norme di legge e le norme contenute nei Regolamenti Comunali, in particolare nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art.38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Ai fini dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Passi Carrai occorre deliberare di consiglio il nuovo regolamento in base al D.L. 507/93.

Occorre inoltre deliberare l'elenco di classificazione del territorio comunale in categorie (almeno 2), in base all'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.

In base allo schema sul retro, il Comune di Zermeghedo viene diviso in 2 categorie in base all'importanza del suolo su cui si verifica l'occupazione, e cioè :

- * Categoria prima : tutte le vie del centro abitato situate a Nord-Est del torrente Chiampo, e delimitate da questo geograficamente.
- * Categoria seconda : La via Oltrechiamo, delimitata come sopra, la quale per ragioni di ruralità ed importanza minore, viene così considerata.


Ciò comporta che , ai fini dell'applicazione della Tassa O.S.A.P. -Passi carrai, la tariffa base viene applicata, per legge, alla Prima categoria, mentre alla seconda categoria si deve prevedere una riduzione che non superi il 30% della tariffa base (per esempio 10%).

Con le considerazioni in premessa, il Consiglio deve approvare le suindicate categorie.

La commissione edilizia dovrebbe esprimere un parere favorevole alla suddivisione del Territorio comunale in queste categorie.

Tale parere favorevole della Commissione Edilizia dovrebbe essere allegato, con il prospetto sul retro, alla delibera di approvazione del Consiglio, contestualmente all'approvazione del regolamento T.O.S.A.P.





COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

Allegato alla delibera consiliare n.43 del 28.07.1994 , con la quale si approva il nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TARIFFE

Comune di classe V

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria prima.....L. 34.000
categoria seconda..(riduz. del 30%)..L. 23.800

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno : (riduzione di 1/3 della tariffa al punto A.)

Categoria prima.....L. 11.400
Categoria seconda.....L. 8.000

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% dell. tariffa al punto A.)

Categoria primaL. 10.300
Categoria secondaL. 7.140

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50% della tariffa punto A.)

Categoria primaL. 17.000
Categoria secondaL. 11.900

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno :

Categoria primaL. 17.000
Categoria secondaL. 11.900

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. (riduzione del 50%)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria primaL. 8.500
Categoria secondaL. 5.950

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria primaL. 8.500
Categoria secondaL. 5.950

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A:

Categoria primaL. 34.000
Categoria secondaL. 23.800

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi di cui all'art.46 del D.L. 507/93.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione
e per annoL. 20.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 e prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....L. 20.000
Zona limitrofaL. 15.000
Sobborghi e zone periferiche..L. 10.000

N) Distributori di carburante:

(occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua o dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche...	L. 30.000
Frazioni	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri (o frazione di 1.000). È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita si applica con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri (o frazione di 1.000) degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria primaL. 2.000
Categoria seconda (riduz. del 30%)...L. 1.400

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 12 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:

Categoria primaL. 1.000
Categoria secondaL. 700

2. fino a 12 ore (riduzione del 50%) e da 14 a 30 giorni:

Categoria prima (riduz. del 20% punto 1.)...L. 800
Categoria secondaL. 550

3. fino a 12 ore (riduzione del 50%) e oltre 30 giorni:

Categoria prima (riduz. del 25% punto 1.)...L. 750
Categoria secondaL. 525

4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria primaL. 2.000
Categoria secondaL. 1.400

5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e da 14 a 30 giorni:

Categoria primaL. 1.600
Categoria secondaL. 1.120

6. oltre le 12 ore e fino a 24 (tariffa intera) e oltre 30 giorni:

Categoria primaL. 1.500
Categoria secondaL. 1.050

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq (riduzione di 1/3 del punto 4):

Categoria prima.....L. 1.350
Categoria secondaL. 945

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.L. 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni L. 20.000
- b) oltre un Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni(+ 50% punto a).... L. 30.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) fino a 90 giorni..... + 30% :
 - punto a) = L. 26.000
 - punto b) = L. 39.000
- 2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50% :
 - punto a) = L. 30.000
 - punto b) = L. 45.000
- 3) durata superiore a 180 giorni + 100% :
 - punto a) = L. 40.000
 - punto b) = L. 60.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

COMUNE DI ZERMEGHEDO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

CODICE ENTE: - CODICE MATERIA:
DELIBERAZIONE N. 49
Trasmesso alla Sezione Provinciale del C.R.C.
con elenco N. _____ Prot. 4495
in data 20 NOV 1995

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAF.-

L'anno MILLENOVECENTONOVANTACINQUE addi' DUE del mese di NOVEMBRE
alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla
vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:

	PRES.	ASSENTE		PRES.	ASSENTE
STERLUTI DOTT. ANTONIO		si giu.	ZERBATO LINO CANDIDO	si	
IRLANDI RINO	si		SELMO RENATO	si	
MULPO CLAUDIO	si		CECCHIN LUCIANO LUIGI	si	
MINICO LUISA EUGENIA	si		BISCOTTO DOTT. GIANCARLO	si	
HELMO FABRIZIO		si giu.	STENCO ROBERTO	si	
MASSON BIANCA ROSA	si		CASTEGNARO PATRIZIA	si	
MACIN LUCIANA	si				

			TOTALI	11	2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. TAMPOIA DR.SSA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZERBATO LINO CANDIDO, VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.



Delibera N. 49 del 02/11/1995

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAF.-

Il Presidente, Vice Sindaco Zerbato Lino Candido dà lettura della proposta di deliberazione allegata al presente verbale. Considerato il primo punto del deliberato osserva che c'è intenzione da parte dell'Amministrazione di rivedere il regolamento nel complesso, considerando i problemi posti dalla rilevazione del territorio comunale proprio in ordine ai passi carrai.

Suggerisce perciò di non approvare il punto 1) del deliberato e di approvare invece la modifica sulla tariffa.

Il Consigliere Culpo si associa all'osservazione in quanto è assurdo modificare una norma del regolamento se ci sono più norme in prospettiva da modificare.

Il Consigliere Cecchin si chiede allora che ha stilato l'ordine del giorno e perchè ci sono argomenti che vengono rinviati.

Dopo esauriente discussione essendovi la proposta della soppressione del punto 1) del deliberato si procede alla votazione sull'emendamento che dà il seguente esito:

favorevoli 7

astenuti 4

A questo punto si procede alla votazione sulla proposta di delibera come risultante a seguito di approvazione dell'emendamento che dà il seguente esito:

favorevoli all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 43 del 28.7.1994 si approvava il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e contestualmente le tariffe applicabili ai sensi degli artt. 40 e 55 del D.Lgs. 507/93;

OSSERVATO, inoltre, che nelle tariffe approvate in allegato al regolamento, a causa di un mero errore materiale di battitura, nella lett. I) delle tariffe per el occupazioni permanenti si è prevista la tariffa di £. 20.000= per ogni Km. lineare o frazione e per anno in relazione alla occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi di cui all'art. 46 del D.L. 507/93;

RICHIAMATO l'art. 47 , 2° comma lett. a) d.Lgs. 507/93 che prevede per la determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo di strade comunali e seguenti limiti e massimi:
da £. 250.000= a £. 500.000= per Km lineare o frazione;

RITENUTO necessario apportare le modifiche sopracitate



VISTI i pareri del Responsabile di Ragioneria e del Segretario Comunale resi ai sensi dell'art. 53 l. 142/90;

VISTO l'esito della discussione

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di apportare la seguente modifica nell'allegato al Regolamento "tariffe per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi di cui all'art. 46 del D.L. 507/93 sostituendo alla tariffa erroneamente indicata di f. 20.000= le seguenti:

categoria prima	£. 250.000
categoria seconda	£. 175.000



CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.11.1995

Delibera n.49

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto ai sensi art. 53 l. 142/90.

Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
PONATO GEOM. SILVANO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi art. 53 della l. 142/90.

2 - NOV 1995

Li _____

IL RESPONSABILE RAGIONERIA
GIOTTO IVANA





PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole circa la legittimità dell'atto ai sensi art. 53 l. 142/90.

2 - NOV 1995

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAMPOIA DR.SSA ANTONELLA



Approvato e sottoscritto.



SINDACO PRESIDENTE

Herbert

Il Segretario Comunale

Antonella Campois

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

21 NOV 1995

Zermeghedo (VI) li, _____

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 47, comma 1°, Legge 8/6/1990, N.ro 142, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ e per giorni _____ ai sensi della Legge e s trasmette al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni ai sensi dell'art. 45, comma 1°, Legge 8/6/90, N.r 142.



Il Segretario Comunale


Antonella Campois

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 47 Legge 8/06/1990, N. 142)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione del Comitato Regionale di controllo avvenuta il 21.11.95 Prot. N. 1168, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 della Legge 8/6/90, N.ro 142. *esecutivo*

Zermeghedo (VI), li' 20 MAR 1996



Il Segretario Comunale

Antonella Campois

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data _____ Prot. N. _____.

- la presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C./G.C. n. _____ del _____.
- sono state prodotte controdeduzioni: atti N. _____ del _____.
- Estremi ricezioni atti richiesti: Sezione Comitato Regionale di Controllo n. _____ del _____.

Esecutiva decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 della Legge 8/6/90, N.ro 142.

Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Zermeghedo (VI), li

Il Segretario Comunale



0,155

26 x 27
456.00

ORIGINALE



Comune di Zermeghedo Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 10
Del 05.02.2002
Prot. nr 777

14 FEB 2002

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN EURO DELLE TARIFFE TOSAP 2002 IN SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA MONETA UNICA EUROPEA 01.01.2002.

L'anno duemiladue il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale:

All'appello risultano:

COMPONENTI		Presenti	Assenti
STERLUTI DOTT.ANTONIO	SINDACO	X	
PINNA AUGUSTO	VICE-SINDACO	X	
ALBIERO VINICIO	ASSESSORE	X	
TASSON RENZO	ASSESSORE	X	
DELIA GIORDANI	ASSESSORE	X	
TOTALE		5	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SCARPARI DR. EMILIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANTONIO DR. STERLUTI** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.





Delibera G. C. 10 del 05.02.2002

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN EURO DELLE TARIFFE TOSAP 2002 IN SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA MONETA UNICA EUROPEA 01.01.2002.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto che con delibera di C.C. nr. 43 del 28.07.1994, esecutiva, e successivamente modificata con delibera di C.C. n. 49/95, esecutiva, sono state deliberate le tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche applicabili al Comune di Zermeghedo e far data dal 01.01.1995;

FATTO presente che le tariffe per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi approvate con la sopra richiamata delibera di C.C. 43/1994 al punto I dell'allegato relativo alle tariffe, sono state soppresse ope legis con il nuovo sistema di tassazione previsto dall'art. 18 della Legge 23.12.1999 n. 488;

PRESO atto inoltre, che dal 1.1.2002 entra in vigore la nuova moneta unica europea "EURO" in sostituzione della Lira con la conseguente necessità di convertire le tariffe della TOSAP nella nuova moneta;

RITENUTO voler confermare anche per l'anno 2002 le medesime tariffe dell'anno precedente convertite in EURO:

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di procedere alla conversione delle attuali tariffe TOSAP nella nuova moneta unica europea a far tempo dal 01.01.2002 secondo quanto determinato nelle sottoelencate tabelle, che fanno parte integrante del presente atto che si approvano, di conversione, rimanendo invariato e confermato ogni altro elemento inerente la tassa approvato con le delibere nella premessa citate;
2. di confermare anche per l'anno 2002 le tariffe, come l'anno precedente, debitamente riconvertite in EURO.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime all'uopo espressa in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, in considerazione della necessità di comunicare ai contribuenti le tariffe convertite in EURO.



OCCUPAZIONI PERMANENTI

	OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	CAT.	TARIFFA IN £. PER OGNI MQ E PER ANNO	EURO
A	Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.	1°	34.000	17,56
		2° rid. 30%	23.800	12,29
B	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (riduzione a 1/3 della tariffa punto a)	1°	11.400	5,89
		2°	8.000	4,13
C	Occupazione con tende fisse retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. (riduzione del 70% della tariffa punto a)	1°	10.200	5,27
		2°	7.140	3,69
D	Occupazione con passi carrabili (riduzione del 50% della tariffa punto a)	1°	17.000	8,78
		2°	11.900	6,15
E	Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.	1°	17.000	8,78
F	Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (riduzione 50% tariffa punto E)	1°	8.500	4,39
		2°	5.950	3,07
G	Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati. (riduzione 50% tariffa punto E)	1°	8.500	4,39
		2°	5.950	3,07
H	Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.	1°	34.000	17,56
		2°	23.800	12,29
I	Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi	L'art. 18 L. 488/99 prevede che la tassa a carattere permanente per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi è determinata moltiplicando il numero di utenze al 31.12. dell'anno precedente per £. 1.500 pari a EURO 0,7747. La tariffa unitaria di £. 1.500 pari a EURO 0,7747 deve essere annualmente rivalutata in base indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a £. 1000.000 pari a EURO 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali di pubblici servizi.		
L	Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi	Misura annua complessiva di £.50.000 a prescindere dal numero delle occupazioni.		25,82
M	Occupazioni di suolo soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	Centro abit.	20.000	10,33
		Zona limitr.	15.000	7,75
		Zone perifer.	10.000	5,17



N	Distributore di carburante, occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché di chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4 Omissis.....		Tariffa per distributore e per anno	
		Centro abit.	60.000	30,99
		Zona limitr. sobborghi	50.000	25,82
		frazioni	30.000	15,49
			10.000	5,17

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	CAT.	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ	EURO
A	Occupazioni temporanee di suolo pubblico	1°	2.000	1,03
		2°	1.400	0,72
A1	Fino a 12 ore (rid. del 50%) e fino 14 gg	1°	1.000	0,52
		2°	700	0,36
A2	Fino a 12 ore (rid. del 50%) e da 14 gg a 30 gg	1°	1.000	0,52
A3	Fino a 12 ore (rid. del 50%) e oltre 30 gg.	1°	Riduzione 25% punto 1 750	0,39
		2°	525	0,27
A4	Oltre le 12 e fino 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni	1°	2.000	1,03
		2°	1.400	0,72
A5	Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni	1°	1.600	0,83
		2°	1.120	0,58
A6	Oltre le 12 ore e fino a 24 (tariffa intera) e oltre 30 giorni	1°	1.500	0,78
		2°	1.050	0,54
B	Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. (riduzione 1/3 punto A4)	1°	1.350	0,70
		2°	945	0,49
C	Occupazione con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lett. A), ridotta del 70%	1°	600	0,31
		2°	420	0,22
D	Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui al precedente punto sono ridotte del 50%.	1°	300	0,16
		2°	210	0,11
E	Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti spettacolo viaggiante la tariffa di cui lett. A) è ridotta dell'80%	1°	400	0,21
		2°	280	0,15
F	Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/93	1°	1.000	0,52
		2°	700	0,36





	Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A sono ridotte del 50%	1°	2.200	1,14
		2°	1.540	0,80
H	Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50%	1°	1.000	0,52
		2°	700	0,36
I	Per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell'80%	1°	400	0,21
		2°	280	0,15
L	Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. L 507/93, la tassa è determinata forfettariamente come segue:			
L 1	Fino ad un Km lineare e durata non superiore a 30 gg		20.000	10,33
L 2	Oltre ad un Km lineare e di durata non superiore a 30 gg + 50% punto A.		30.000	15,49
PER LE OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA L1 E L2 DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI LA TASSA è MAGGIORATA NELLE SEGUENTI MISURE PERCENTUALI:				
L 3	Fino a 90 gg + 30%	Punto a	20.000	13,43
		Punto b	39.000	20,14
L 4	Oltre 90 giorni e fino a 180 gg. + 50%	Punto a	30.000	15,49
		Punto b	45.000	23,24
L 5	Di durata superiore a 180 gg. + 100%	Punto a	40.000	20,66
		Punto b	60.000	30,99

Omissis.....





Comune di Zermeghedo

Provincia di Vicenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN EURO DELLE TARIFFE TOSAP 2002 IN SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA MONETA UNICA EUROPEA 01.01.2002.

Parere di regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

.....
.....FAVOREVOLE.....
.....

Zermeghedo, li 05.02.2002



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scalfari Dott. Emilio

Parere di regolarità contabile (art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

.....
.....

Zermeghedo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Inserito nella deliberazione di G.C. n 10 Del 05.02.2002

